



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Servizio T.E.P. e Spese Varie

Prot. n. 333-G/3.01/Somm.1  
All. n.1

Roma, 1° dicembre 2011

## CIRCOLARE

OGGETTO: Personale sommozzatore della Polizia di Stato. Brevetto militare di “Operatore subacqueo del servizio di sicurezza abilitato ai lavori in carena O.S.S.A.L.C.”. Indennità di cui all’art.9, comma 2, della legge del 23 marzo 1983, n.78.

- Alle Prefetture – U.T.G. di

BARI-NAPOLI-PALERMO-SASSARI-VENEZIA

- Alle Questure di

BARI-NAPOLI-PALERMO-SASSARI-VENEZIA

- Al Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato

LA SPEZIA

E, p.c. :

- Alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali  
della Polizia di Stato - Servizio Reparti Speciali

ROMA

- Alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione  
Servizio Corsi

ROMA

- All’Ufficio per l’Amministrazione Generale del  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

Si comunica che lo Stato Maggiore della Marina, appositamente interessato dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, ha precisato che il brevetto militare di “Operatore Subacqueo del servizio di sicurezza abilitato ai lavori in carena O.S.S.A.L.C.” ed il brevetto militare di “Operatore subacqueo sommozzatore abilitato EOR SUB” sono da ritenersi equivalenti ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’art.9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n.78.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

Inoltre, la Direzione predetta, con circolare n. 300.C.3/7.30/11192 del 27 luglio scorso, ha proceduto, nell'ambito di un processo di rivisitazione ed aggiornamento del settore subacqueo, ad una ulteriore qualificazione della figura professionale dell'operatore O.S.S.A.L.C. (c.d. "quindicimetrata"), che, se in servizio presso il Nucleo o le Squadre Sommozzatori, può svolgere, non solo tutte le attività di supporto logistico, ma anche, seppure in modo residuale, alcune mansioni operative nel rispetto delle limitazioni imposte dal tipo di brevetto.

Con la medesima circolare, si è provveduto, altresì, ad aggiornare il compendio relativo alle "Disposizioni sull'attività subacquea della Polizia di Stato".

Ciò premesso, si rende necessario adeguare le istruzioni contenute nella circolare n.333-G/3.01.Imb.Aeron. del 1° Febbraio 2000, disposta dalla scrivente Direzione Centrale in materia di indennità operative per il personale aeronavigante della Polizia di Stato, a tale nuovo assetto del settore subacqueo, nonché all'avviso espresso dallo Stato Maggiore della Marina in merito all'equivalenza dei brevetti militari citati in premessa.

Pertanto, al quinto capoverso di pagina 3 di detta circolare, di cui si allega stralcio, il contenuto del punto 1) deve intendersi modificato nel modo seguente **"possesso del brevetto militare di operatore subacqueo (del servizio di sicurezza abilitato ai lavori in carena ovvero sommozzatore abilitato EOR SUB) conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare"**.

Conseguentemente, l'indennità supplementare di operatore subacqueo, di cui all'art.9, comma 2, della legge n.78/83 – estesa al personale sommozzatore della Polizia di Stato dall'art.13 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, con decorrenza 1° gennaio 1998 – andrà corrisposta al personale in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, come sopra definitivo, in servizio presso il Nucleo Sommozzatori del C.N.e.S. di La Spezia o presso le squadre sommozzatori distaccate, attraverso l'elaborazione automatizzata delle informazioni segnalate dal competente Ufficio Amministrativo Contabile sulla mappa STIL, codice 4010 "indennità sommozzatori".

Si rammenta che l'indennità in argomento non viene corrisposta, ai sensi dell'art.17 della legge 23 marzo 1983, n.78, nei casi di congedo straordinario, assenza dal reparto o dal servizio per infermità, quando questa si protrae oltre il 15° giorno ed in caso di frequenza corsi con trattamento di missione. Tale disposto normativo non trova applicazione nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, come previsto dall'art.11, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n.51.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Con l'occasione, aderendo ad alcune richieste formulate per le vie brevi, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito al trattamento economico di specialità spettante al personale sommozzatore non più idoneo alle immersioni.

In proposito occorre fare riferimento a tre diverse fattispecie, che si riportano di seguito.

1) Qualora detto personale sia impiegato presso i reparti subacquei quale supporto logistico, per esigenze didattiche ed operative nei ruoli già previsti di "direttore di immersione" o di "guida al sommozzatore", lo stesso potrà beneficiare della indennità supplementare "giornaliera" (art. 9, comma 2, secondo periodo), limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Trattandosi di indennità "giornaliera", l'emolumento potrà essere corrisposto per non più di quindici giorni al mese e andrà attribuito attraverso segnalazione sulla mappa ST1L, codice 4011 "indennità sommozzatori giornaliera".

2) Qualora detto personale sia impiegato presso il C.N.e S. di La Spezia in attività di supporto al dispositivo nautico, lo stesso percepirà unicamente l'indennità di imbarco ridotta al 50% (art. 39 del D.P.R. 16 marzo 1999), con le stesse modalità previste per il personale imbarcato. L'emolumento sarà corrisposto attraverso segnalazione sulla mappa ST1L, codice 3012 "indennità imbarco al 50%".

3) Nell'ipotesi, infine, che il personale sommozzatore non più idoneo alle immersioni, ma in possesso dei necessari titoli nautici, sia imbarcato sulle unità navali in dotazione alle squadre nautiche, lo stesso percepirà esclusivamente l'indennità di imbarco o di imbarco di altura e, in caso di conferimento del relativo incarico, l'indennità di comando navale, con segnalazione sulla mappa ST1L, codici 3010 "indennità imbarco", 3011 "indennità imbarco di altura" e 3020 "indennità comando navale".

Si precisa che le misure economiche dell'emolumento in argomento, aggiornate al 1° gennaio 2009, sono contenute nel prontuario "indennità operative 2009" (consultabile sul sito "TEP e circolari varie" - indirizzo intranet [HTTP://10.119.182.1](http://10.119.182.1)) e che il CENAPS, attraverso l'elaborazione automatizzata delle informazioni presenti sulla mappa ST1L, provvederà all'aggiornamento del trattamento economico del personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Fiorinelli

Tosca  
AERONALLEGATO 1

# Ministero dell'Interno

lat/angelo

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE  
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE  
DIVISIONE III  
FAX N. 06/4743060

## CIRCOLARE

Roma, 01 febbraio 2000

Prot. n. 333-G/3.01. IMB.AERON.

OGGETTO: D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255.

Indennità di aeronavigazione, volo imbarco e indennità supplementari.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  | LORO SEDI               |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   | TRENTO                  |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   | BOLZANO                 |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA<br>SERV. PREFETT.  | AOSTA                   |
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA  | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA STRADALE  | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA<br>DI FRONTIERA   | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,<br>DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO<br>DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI               |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO<br>PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO  | SEDE                    |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA DI<br>STATO PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI<br>DELLE FF.SS.      | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LE DIREZIONI<br>COMPARTIMENTALI DELLE PP.TT.      | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI<br>DELLA POLIZIA DI STATO   | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI<br>DELLA POLIZIA DI STATO   | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI<br>DELLA POLIZIA DI STATO   | LORO SEDI               |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO<br>DELLA POLIZIA DI STATO   | LORO SEDI               |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E.C.R.A.   | LORO SEDI<br>SENIGALLIA |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- |   |           |
|---|-----------|
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.  | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO                  | ROMA      |
| - AI SIG. DIRETTORI DEI CENTRI ELETTRONICI NAZIONALI, REGIONALI ED INTERREGIONALI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO                | LORO SEDI |

E, P. C.:

- |   |           |
|---|-----------|
| - AI DIRIGENTI UFFICIO RISCONTRO AMMINISTRATIVO DECENTRATI PRESSO PREFETTURE CAPOLUOGO DI REGIONE                           | LORO SEDI |
| - AL MINISTERO DIFESA- UFFICIO SEGRETARIO GENERALE E DIREZIONE NAZIONALE ARMAQMENTI SEGRETERIA DIFESA                       | ROMA      |
| - AL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE | ROMA      |
| - AL MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA DIPARTIMENTO POLIZIA PENITENZIARIA  | ROMA      |
| - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA CARABINIERI   | ROMA      |
| - AL COMANDO GENERALE DELLAGUARDIA FINANZA  | ROMA      |

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 marzo 1999 n.254, concernenti il rinnovo contrattuale per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile con esclusione degli appartenenti a qualifiche Dirigenziali, hanno introdotto alcune innovazioni in materia di corresponsione delle indennità di aeronavigazione, volo, imbarco e relative indennità supplementari nei confronti di quel personale che presti servizio nelle specifiche attività.

In particolare, il 1° comma dell'art. 13 consente di mantenere il diritto all'attribuzione delle indennità predette in misura pari a quelle già in godimento, qualora per effetto di transito a ruolo superiore ed a parità d'impiego, il personale si trovi ad aver diritto allo stesso emolumento per una misura inferiore, conservando ad personam il trattamento per l'indennità percepito in precedenza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Tale importo verrà riassorbito dai successivi incrementi di indennità di cui l'interessato verrà ad essere destinatario per l'eventuale progressione in carriera.

Fermo restando che la disposizione predetta avrà efficacia dal 1 gennaio 1998, si rappresenta che da tale data verranno riviste le posizioni economiche collegate alle indennità di che trattasi anche per quel personale transitato a ruolo superiore anteriormente alla succitata decorrenza.

Il secondo comma dello stesso art. 13, ha stabilito che l'indennità supplementare prevista dall'art.9 della legge 23 marzo 1983, n.78, per le truppe da sbarco, per unità anfibia, e per incursori subacquei, competa al personale della Polizia di Stato, che si trovi nelle medesime condizioni di impiego.

Il beneficio in argomento è cumulabile al 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile, ed è interamente assoggettato a tassazione fiscale.

Al fine di definire i presupposti per cui si possa avere diritto a tale indennità, le condizioni previste per il personale della Polizia di Stato sono:

- 1) possesso del brevetto di "operatore subacqueo servizi di Polizia, conseguito presso il COM.SUB. IN della M.M.
- 2) servizio presso reparti subacquei, reparti speciali, nonché presso centri e nuclei soccorritori.

In allegato, si riporta la tabella relativa all'indennità mensile da liquidare (già decurtata del 50%), qualora ricorrano i predetti presupposti.

Per il personale impiegato in operazioni ed esercitazioni, a prescindere dal possesso del relativo brevetto, il beneficio potrà essere attribuito limitatamente ai giorni di effettiva prestazione nella particolare specialità.

Al verificarsi di quest'ultime condizioni d'impiego, gli interessati avranno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata al compenso mensile stabilito.

L'indennità di che trattasi verrà decurtata secondo le modalità previste dall'art.17, 8° comma della legge 78/83 qualora di verificchino le circostanze (congedo straordinario, assenza dal servizio per infermità, frequenza corsi), analogamente a quanto previsto per le altre indennità operative (c.f.r.333-G- Imb. del 20.07.98).

Altra importante innovazione è contenuta nell'ultimo comma dell'art.13 di che trattasi ove viene stabilita l'estensione al personale delle Forze di Polizia delle disposizioni previste dall'art.5, 2° comma del D.P.R. 394/95 modificate dall'art.4, 3° comma del D.P.R. 360/96, per il personale delle Forze Armate in particolari condizioni di impiego (imbarco, volo, aeronavigazione), che consentano la valutazione del servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità, attraverso la corresponsione di un beneficio (c.d. "trascinamento").



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

Nella considerazione che detta estensione deve avvenire in ottemperanza al disposto normativo secondo modalità e misure già previste per il personale militare delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni, si ritiene di elencare i criteri che allo stato attuale vengono ad interessare la concessione del beneficio, fermo restando che, interessato allo stesso, deve ritenersi il personale della Polizia di Stato che abbia prestato la propria attività nelle succitate particolari condizioni d'impiego.

Conseguentemente, i beneficiari dell'emolumento in questione saranno esclusivamente coloro che, restituiti ai servizi ordinari, non hanno più titolo al godimento delle suddette indennità.

L'importo del beneficio viene rapportato alla misura percentuale dell'indennità operativa spettante per la qualifica posseduta e pertanto risulterà essere diversificata a seconda della specialità che abbia determinato la percezione dell'emolumento di base (indennità di aeronavigazione, di volo ed imbarco).

I dipendenti interessati, uscendo dalla specialità beneficeranno dell'indennità mensile pensionabile nella misura intera e pertanto l'indennità operativa che era in godimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 della legge 505/78, verrà decurtata del 50% (ad esclusione dell'indennità d'imbarco già ridotta del 30 e 45% a seconda del tipo d'imbarcazione).

Ai fini della determinazione del cosiddetto trascinamento l'importo dell'indennità operativa prevista per ciascuna specialità, opportunamente decurtato nel senso sopraindicato verrà suddiviso in ventesimi, pari al massimo del periodo valutabile, ed attribuito per ogni anno di servizio prestato nella particolare attività come specificato nelle tabelle in allegato.

Si precisa, inoltre, che i periodi di servizio prestati con soluzioni di continuità, sono cumulabili ai fini del computo delle maggiorazioni spettanti a titolo di trascinamento.

Il beneficio di che trattasi spetterà al personale in servizio all'1.1.98, che abbia svolto la propria attività nelle specialità sopra menzionate anche anteriormente alla efficacia del D.P.R. 254/99 e sarà calcolato con riferimento alla qualifica in godimento all'atto della determinazione.

I periodi sopracitati dovranno essere tempestivamente segnalati al Centro Elettronico della P.di S.

Si fa altresì che, ai sensi delle attuali disposizioni, l'attribuzione delle indennità operative al personale della Polizia di Stato, viene rapportata a quanto previsto per il personale militare delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni di servizio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

Conseguentemente, gli intervenuti mutamenti nei criteri di determinazione di ciascun emolumento previsti dal D.P.R. 16 marzo 1999, n.255; recettivo del provvedimento di concertazione per le Forze Armate, vengono estesi agli operatori di Polizia, che si trovino ad espletare la propria attività negli specifici settori.

~~Nel precisare che il predetto provvedimento nulla ha innovato circa la misura dell'indennità operativa di base e, pertanto, per quanto riguarda gli importi spettanti a titolo di indennità di aeronavigazione, volo, pilotaggio ed imbarco, si rimanda a quanto contenuto nella circolare p.n. del 19.11.96 e si riportano le innovazioni scaturenti dalla recente normativa.~~

#### Indennità supplementare di pronto intervento aereo, istruzionale, e collaudo.

Il primo comma dell'art.4 ha stabilito la verticalizzazione delle stesse e pertanto le indennità di pronto intervento aereo, per istruttori di volo o di specialità, nonché dei compensi di collaudo in volo, a decorrere dall'1.1.1999, non saranno più determinate con riferimento alla XIII fascia, bensì secondo la percentuale di maggiorazione prevista dalla legge n.78/83, riferita all'indennità d'impiego operativo di base, spettante in relazione alla qualifica rivestita ed alla anzianità di servizio.

Le suddette indennità saranno rideterminate nelle misure previste dalle allegate tabelle.

Per ciò che riguarda la posizione di quel personale appartenente alle fasce XVI, XV e XIV ed in godimento delle indennità al 31.12.98, al fine di mantenere inalterato la percezione del medesimo importo, dovrà essere loro corrisposto un "assegno ad personam", con le identiche modalità di riassorbimento stabilite dal 7° comma dell'art.5 del D.P.R. n.394/95.

#### Indennità supplementare di fuori sede.

A decorrere dal primo gennaio 1999, in ottemperanza a quanto previsto dal 6° comma dell'art.4 del D.P.R. n.255/99, sono state parzialmente modificate le misure dell'indennità d'impiego operativo di base, cui si dovrà applicare la maggiorazione del 180%.

Pertanto, a decorrere dalla suddetta data gli importi dell'indennità supplementare di fuori sede sono stati rideterminati come da tabella allegata.

Occorre in ultimo soggiungere che, il Centro Elettronico provvederà dal mese di febbraio p.v. all'adeguamento delle nuove misure nonché alla successiva trasmissione di appositi tabulati dimostrativi, al fine della corresponsione degli arretrati spettanti al personale interessato.

Si prega di fornire un cenno di assicurazione.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA